



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3190

Seduta del 03/06/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabrizio Sala

Oggetto

ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ TRA REGIONE LOMBARDIA E LE CAMERE DI COMMERCIO LOMBARDE – PROGRAMMA D'AZIONE 2020 – AZIONI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DI IMPRESE LOMBARDE ALL'ESTERO – REVOCA DELLA D.G.R N. XI/2917 DEL 9 MARZO 2020 E APPROVAZIONE DEI CRITERI ATTUATIVI RELATIVI ALL'INIZIATIVA "BANDO E-COMMERCE 2020: NUOVI MERCATI PER LE IMPRESE LOMBARDE"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Albonetti

La Dirigente Milena Bianchi

L'atto si compone di 19 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. n. 11 del 19 febbraio 2014 “Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività”, con la quale la Regione persegue la crescita competitiva e l’attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, supportando, tra l’altro, la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato e la promozione delle produzioni industriali delle imprese della Lombardia anche sui mercati esteri;

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato il 10 luglio 2018 con DCR n. XI/64, e sua relativa declinazione nel DEFR, che prevede tra i suoi obiettivi la promozione dell’export delle diverse filiere produttive;
- la DGR n. 5500 del 2 agosto 2016 “Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto”;
- l’Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde, approvato con DGR 12 novembre 2018 n. 767 e sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la DGR n. XI/1662 del 27 maggio 2019, avente oggetto “Determinazioni in merito all’adozione e gestione di misure approvate nell’ambito dell’accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento delle linee guida approvate con DGR n. X/6790 del 30 giugno 2017 (di concerto con il Vicepresidente Sala e l’Assessore Mattinzoli)”;
- la DGR del 29 dicembre 2019, n. 2688 avente ad oggetto “Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo - Approvazione del Programma d’azione 2020 - (di concerto con il Vicepresidente Sala e gli assessori Caparini, Mattinzoli, Cambiaghi, Rolfi, Magoni, Cattaneo e Terzi)”;

RICHIAMATA la DGR n. XI/2917 del 9 marzo 2020 avente oggetto “Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività tra Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde – Programma d’azione 2020 – Azioni per l’internazionalizzazione e la promozione di imprese lombarde all’estero – Bando Fiere internazionali 2020 – Nuovi mercati per le imprese lombarde – Approvazione dei criteri attuativi”;

PRESO ATTO che:

- l’emergenza epidemiologica dovuta all’espansione del virus COVID-19 ha



Regione Lombardia

LA GIUNTA

provocato pesanti ripercussioni sull'attività delle imprese, in particolare per le severe limitazioni sia all'attività lavorativa che agli spostamenti;

- la gran parte delle fiere internazionali previste nel corso dell'annualità 2020 sono state annullate o rinviate in ragione dell'emergenza sanitaria internazionale in corso;

PRESO ATTO degli esiti del Tavolo tecnico regionale per l'internazionalizzazione, riunitosi in via telematica il 14 maggio 2020, nell'ambito del quale sono state condivise le azioni a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde e, in particolare, le misure per il rilancio economico dell'export a seguito dell'emergenza dovuta all'espandersi del virus COVID-19;

RITENUTO pertanto opportuno, in ragione delle suddette limitazioni conseguenti all'espansione del virus COVID-19 ed in accordo con il Sistema camerale lombardo:

- revocare l'iniziativa "Bando Fiere internazionali 2020 – Nuovi mercati per le imprese lombarde" di cui alla sopracitata DGR n. XI/2917 del 9 marzo 2020;
- promuovere contestualmente una misura volta a supportare le imprese lombarde che intendono sviluppare e/o consolidare la propria posizione sui mercati tramite lo strumento dell'E-commerce, incentivando l'accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari (siti e/o app mobile);

DATO ATTO che i criteri attuativi dell'iniziativa "Bando E-commerce 2020 – Nuovi mercati per le imprese lombarde", descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono stati condivisi con Unioncamere Lombardia;

EVIDENZIATO che:

- Unioncamere Lombardia procederà all'emanazione del bando per l'individuazione delle imprese beneficiarie;
- la misura prevede lo svolgimento di un'istruttoria con procedura valutativa a graduatoria, a carico di Unioncamere Lombardia, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123;

VERIFICATO che l'iniziativa è stata approvata da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo in via telematica in data 28 maggio 2020;

RITENUTO di prevedere una dotazione finanziaria per la realizzazione dell'intervento pari ad Euro 2.618.000,00, come di seguito suddivisi:

- Euro 905.000,00 a carico di Regione Lombardia, a valere sul capitolo 14.03.104.13507 del Bilancio regionale per l'annualità 2020;
- Euro 905.000,00 a carico di Regione Lombardia, a valere sul capitolo 14.03.104.13507 del Bilancio regionale per l'annualità 2021;
- Euro 808.000,00 a carico delle Camere di Commercio lombarde.

La dotazione delle Camere di Commercio, come indicato nella scheda azione di cui alla Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo del 28 maggio 2020, è così suddivisa:

Camera Commercio	di	Importo
Bergamo		€ 90.000,00
Brescia		€ 90.000,00
Como-Lecco		€ 74.000,00
Cremona		€ 31.000,00
Mantova		€ 31.000,00
Milano Monza-Brianza		€ 330.000,00
Lodi		
Pavia		€ 100.000,00
Sondrio		€ 12.000,00
Varese		€ 50.000,00
Totale		€ 808.000,00

RITENUTO pertanto:

- di revocare l'iniziativa "Bando Fiere internazionali 2020 – Nuovi mercati per le imprese lombarde" di cui alla sopracitata DGR n. XI/2917 del 9 marzo 2020;
- di approvare i criteri attuativi dell'iniziativa denominata "Bando E-commerce 2020 – Nuovi mercati per le imprese lombarde", come descritti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura denominata "Bando E-commerce 2020 - Nuovi mercati per le imprese lombarde", ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, demandando altresì alla stessa l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - di dare atto che Unioncamere Lombardia si avvarrà delle Camere di Commercio lombarde per lo svolgimento delle istruttorie formali e per la verifica delle rendicontazioni;

DATO ATTO che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore, è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde, a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO altresì che, in coerenza con quanto stabilito all'art. 11 delle Linee Guida di cui alla DGR n. XI/1662 del 27 maggio 2019, Regione Lombardia effettuerà controlli periodici a campione presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie;

RITENUTO inoltre di stabilire che il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia avverrà ai sensi della DGR n. XI/1662 del 27 maggio 2019 e, nello specifico:

- erogazione di una prima tranche di risorse pari al 50% della dotazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

finanziaria regionale, al momento dell'approvazione del provvedimento di concessione che individua i beneficiari finali;

- erogazione di una seconda tranches di risorse pari al 40% della dotazione finanziaria regionale sulla base dell'avanzamento dell'azione a fronte di una relazione intermedia presentata da parte di Unioncamere Lombardia nel mese di febbraio 2021 da cui si evidenzia l'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali relative alla prima tranches;
- erogazione del saldo a fronte della presentazione di una relazione finale presentata da Unioncamere Lombardia entro il mese di giugno 2021 e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;

RITENUTO che la presente misura intende essere rivolta al potenziamento e differenziazione delle imprese relativamente alle possibilità legate all'e-commerce in un'ottica di non essere rivolta come aiuto subordinato a quantitativi di esportazione né come creazione di reti di vendita ma alla possibilità di utilizzare ogni modalità informatica dovuta alla evoluzione del mercato, anche in questa fase di crisi economica dovuta alla pandemia, in modo da offrire i propri prodotti e servizi online sia per il mercato domestico che per il mercato estero favorendo la fruizione indifferenziata da parte di ogni tipo di fruitore;

VALUTATO che le spese ammissibili elencate nell'allegato A devono essere verificate sulla base di tale finalità, escludendo ogni eventuale aiuto all'esportazione;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 3.4.2020 e ss.mm.ii;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" artt. 53 e sss nella parte in cui istituiscono il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- regime quadro per le Amministrazioni Regionali e le Camere di Commercio;
- la decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA.57021 che approva la misura statale che autorizza le Amministrazioni regionali e le Camere di Commercio a concedere aiuti anticrisi di Stato secondo la Comunicazione di cui sopra ed in particolare l'art.54 del DL 34 /2020 e i punti 42 e 44 della decisione per la compatibilità nel rispetto alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione nonché gli artt. 53, 61, 63 e 64 del DL 34/2020 in tema di principi generali e disposizioni comuni ed i punti 26 e seguenti della decisione per il cumulo ed il punto 29 e seguenti della decisione per il monitoraggio

RITENUTO a tal fine che:

- con solo riferimento all'utilizzo della disciplina citata in tema di aiuti temporanei anticrisi, le concessioni a valere sulla presente iniziativa sono assunte entro il 31.12.2020;
- I contributi alle imprese beneficiarie sono concessi sulla base del regime scelto dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda, fatte salve le verifiche in fase istruttoria e la possibilità di modifica d'ufficio del regime applicato ove necessario, nel rispetto delle seguenti discipline:
 - del Reg(UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
 - oppure nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e delle rispettive disposizioni comuni citate;

STABILITO che in caso di contributo concesso ai sensi del Reg (UE) 1407/13 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(controlli) la concessione non è rivolta:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 1407/2013;
- alle imprese che, se risultante da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

DATO ATTO che l'impresa richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del suddetto Regolamento (UE);
- attesti di non rientrare in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

STABILITO che, in caso di contributo concesso nel rispetto della decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 sul regime quadro numerato come aiuto SA.57021 che approva la misura statale che autorizza le Amministrazioni regionali e le Camere di Commercio a concedere aiuti anticrisi di Stato secondo la Comunicazione di cui sopra ed in particolare nel rispetto dell'art.54 del DL 34 /2020 e i punti 42 e 44 della decisione per la compatibilità nel rispetto alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione nonché gli artt. 53, 61, 63 e 64 del DL 34/2020 in tema di principi generali e disposizioni comuni ed i punti 26 e seguenti della decisione per il cumulo ed il punto 29 e seguenti della decisione per il monitoraggio:

- gli aiuti di cui alla sezione 3.1 possono essere concessi nel limite massimo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte, e possono essere cumulati con aiuti ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadriati in predetti regimi;
- al fine di verificare che gli aiuti concessi nella sezione 3.1 non superino il massimale di 800.000,00 euro stabilito dal quadro temporaneo, tenendo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

conto di qualsiasi altro aiuto cumulabile ai sensi del presente bando e della decisione della Commissione europea sull'aiuto SA.57021, concesso anche da altre autorità a valere sulla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione citata, sarà verificata da parte di Unioncamere Lombardia la posizione del soggetto beneficiario esclusivamente all'interno del Registro Nazionale Aiuti, fino a nuova eventuale determinazione statale;

- le imprese beneficiarie ai fini della concessione non devono essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019 e che per la verifica di tale vincolo devono essere richieste specifiche autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 da parte dell'impresa richiedente;
- gli aiuti in questione possono essere concessi entro e non oltre il 31/12/2020;

VISTA la legge 234/2012 art. 52 ed il Decreto 115/2017 art. 9 e ss.;

STABILITO che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura non è rivolta ad imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

DATO ATTO che il procedimento di concessione sino alla liquidazione è ascritto ad Unioncamere Lombardia, quale soggetto gestore della misura, che provvederà ad individuare al suo interno il dirigente competente per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di demandare a Unioncamere gli adempimenti di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115 al fine di assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ed in particolare le visure relative agli aiuti de minimis (anche nel rispetto dell'art.14 comma 4 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115) e la visura aiuti di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione (2020) 1863 del 19.3.2020 nonché le registrazioni degli aiuti individuali secondo quanto stabilito all'art.9 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, a seguito della registrazione della misura in RNA da parte del Dipartimento per le Politiche Europee, e secondo eventuali determinazioni statali con riferimento alle concessioni entro il regime quadro SA.57021;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Aiuti di stato nella seduta del 26 maggio 2020;

DATO ATTO che il procedimento di concessione sino alla liquidazione è ascritto ad Unioncamere Lombardia, quale soggetto gestore della misura, che provvederà ad individuare al suo interno il dirigente competente per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO altresì che con successivi provvedimenti del Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Export e Promozione si procederà all'adozione dei necessari atti contabili;

VISTE:

- la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di revocare, in ragione delle limitazioni all'attività lavorativa e all'organizzazione delle fiere internazionali conseguenti all'espansione del virus COVID-19, l'iniziativa "Bando Fiere internazionali 2020 – Nuovi mercati per le imprese lombarde" di cui alla sopracitata DGR n. XI/2917 del 9 marzo 2020;
2. di promuovere contestualmente una misura volta a supportare le imprese lombarde che intendono sviluppare e/o consolidare la propria posizione sui mercati tramite lo strumento dell'E-commerce, incentivando l'accesso a piattaforme cross border (B2B e/o B2C) e/o sistemi e-commerce proprietari



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(siti e/o app mobile);

3. di approvare i criteri attuativi dell'iniziativa denominata "Bando E-commerce 2020 – Nuovi mercati per le imprese lombarde", come descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto gestore della misura denominata "Bando E-commerce 2020 - Nuovi mercati per le imprese lombarde", ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo, demandando altresì alla stessa l'attività di istruttoria e controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013;
5. di dare atto che il procedimento di concessione sino alla liquidazione è ascritto ad Unioncamere Lombardia, quale soggetto gestore della misura, che provvederà ad individuare al suo interno il dirigente competente per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
6. di dare atto che Unioncamere Lombardia si avvarrà delle Camere di Commercio lombarde per lo svolgimento delle istruttorie formali e per la verifica delle rendicontazioni;
7. di prevedere una dotazione finanziaria per la realizzazione dell'intervento pari ad Euro 2.618.000,00, come di seguito suddivisi:
 - Euro 905.000,00 a carico di Regione Lombardia, a valere sul capitolo 14.03.104.13507 del Bilancio regionale per l'annualità 2020;
 - Euro 905.000,00 a carico di Regione Lombardia, a valere sul capitolo 14.03.104.13507 del Bilancio regionale per l'annualità 2021;
 - Euro € 808.000,00 a carico delle Camere di Commercio lombarde.

La dotazione delle Camere di Commercio, come indicato nella scheda azione di cui alla Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo del 28 maggio 2020, è così suddivisa:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Camera Commercio	di	Importo
Bergamo		€ 90.000,00
Brescia		€ 90.000,00
Como-Lecco		€ 74.000,00
Cremona		€ 31.000,00
Mantova		€ 31.000,00
Milano Monza-Brianza Lodi		€ 330.000,00
Pavia		€ 100.000,00
Sondrio		€ 12.000,00
Varese		€ 50.000,00
Totale		€ 808.000,00

8. di stabilire che il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia avverrà ai sensi della DGR n. XI/1662 del 27 maggio 2019 e, nello specifico:

- erogazione di una prima tranche di risorse pari al 50% della dotazione finanziaria regionale, al momento dell'approvazione del provvedimento di concessione che individua i beneficiari finali;
- erogazione di una seconda tranche di risorse pari al 40% della dotazione finanziaria regionale sulla base dell'avanzamento dell'azione a fronte di una relazione intermedia presentata da parte di Unioncamere Lombardia nel mese di febbraio 2021 da cui si evidenzia l'andamento delle erogazioni ai beneficiari finali relative alla prima tranche;
- erogazione del saldo a fronte della presentazione di una relazione finale presentata da Unioncamere Lombardia entro il mese di giugno 2021 e determinato sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari;

9. di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto gestore, è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde, a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115;
 - realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
 - assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
10. di prevedere che gli interventi e contributi a favore delle MPMI previsti dal presente provvedimento siano concessi sulla base del regime scelto dal soggetto beneficiario in fase di presentazione della domanda, fatte salve le verifiche in fase istruttoria e la possibilità di modifica d'ufficio del regime applicato ove necessario, nel rispetto delle seguenti discipline:
- del Reg(UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
 - oppure nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020 e delle rispettive disposizioni comuni citate;
11. di demandare al Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Internazionalizzazione, Export e Promozione l'adozione dei necessari atti contabili;
12. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi del ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge